



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**“Vallelunga Pratameno, Villalba e Marianopoli”**

Via Agrigento/C.da Piante - Tel. 0934/814079 - Tel. e Fax 0934/814078

e-mail: PEO [cllic80400g@istruzione.it](mailto:cllic80400g@istruzione.it) PEC: [cllic80400g@pec.istruzione.it](mailto:cllic80400g@pec.istruzione.it)

- sito internet : [www.comprendivovallelungamarianopoli.gov.it](http://www.comprendivovallelungamarianopoli.gov.it)

Cod. Fisc. 80009750854 – Cod. Mecc. CLIC80400G

93010 VALLELUNGA PRATAMENO

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA  
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI***

**Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 febbraio 2019 con delibera n. 3**

## **PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Premesse**

Visti

- Visto il Decreto 7753 del 28/12/2019 dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, "Istruzioni generali gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";

- il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti", emanato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e successive modificazioni;

- la Circolare prot. n. 86313/D26 del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità che recepisce le disposizioni contenute nel D.lgs n. 50/2016;

- l'art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 1, del D.lgs n. 50/2016, in base al quale l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;

- l'art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 del D.lgs n. 50/2016;

- l'art. 90 (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni), del D.lgs n. 50/2016;

- il Regolamento di istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio d'istituto;

**CONSIDERATA** la necessità di rendere operativa la norma de quo e quindi di procedere alla formazione di elenchi di operatori economici e di imprese di fiducia che possano accedere alle procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria;

**CONSIDERATO** che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, per l'istituzione e la tenuta dell'Elenco degli operatori economici idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia;

### **Art. 1 – Istituzione Elenco annuale**

È istituito, a partire dal 01/04/2019 presso l'Istituto Comprensivo "Vallelunga-Marianopoli", l'Elenco annuale degli operatori economici ai sensi dell'art. 90, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

### **Art. 2 – Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Elenco**

L'Elenco degli operatori economici e delle ditte di fiducia dell'Istituzione scolastica viene approvato dal Consiglio di Istituto con adozione di apposito atto deliberativo.

**Art. 3 – Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, disciplina la tenuta dell'Elenco degli operatori economici previsto dall'art. 90 del D.lgs n. 50/2016 con la finalità di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 82, 83, 84, 85 e 88 del D. Lgs n. 50/2016.

2. La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'Elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente prodromici alla creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi precisati dagli articoli seguenti.

3. L'iscrizione di un operatore economico nell'Elenco costituisce presunzione di idoneità di partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di servizi, forniture da parte dell'Istituto Comprensivo "Vallelunga-Marianopoli"

4. Resta ferma la facoltà dell'Istituzione scolastica, in casi particolari e motivati, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nell'Elenco nella Sezione pertinente.

**Art. 4 – Campo di applicazione**

L'Elenco degli Operatori Economici sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Art. 5 – Responsabile dell'Elenco degli Operatori Economici**

La responsabilità dell'istituzione, della tenuta e dell'aggiornamento annuale dell'Elenco degli Operatori Economici è in capo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott. G. Gaeta, designato responsabile del procedimento.

**Art. 6 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici, per le finalità dichiarate all'art. 3 del presente Regolamento. L'Istituzione scolastica tratterà le informazioni di cui verrà in possesso a seguito delle istanze di iscrizione all'Elenco degli operatori economici tenendo conto dei legittimi interessi della Ditta/Società relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali e della normativa sulla privacy.

2. I dati acquisiti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative. Le modalità di trattamento possono prevedere l'utilizzo di elaboratori elettronici e potranno essere trattati in modo automatico ed automatizzato.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro tempore. Al Direttore SGA, designato quale Responsabile del trattamento, sono demandati i poteri e le responsabilità dei processi e degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali.

**PARTE SECONDA – GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

**Art. 7 – Requisiti per l'iscrizione**

1. Possono presentare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs n. 50/2016 e per i quali non vi sono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016.

2. Per essere iscritti all'Elenco degli operatori economici e delle ditte di fiducia dell'Istituzione scolastica, occorre:

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 83 del D. Lgs n. 50/2016. Le imprese istanti devono attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- b) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D. Lgs n. 50/2016 comprovata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente in corso di validità – completo delle diciture fallimentare ed antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 e s.m.i., e dal quale risulti l'iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si richiede l'iscrizione all'Elenco; si precisa che l'iscrizione alla Camera di Commercio potrà essere autocertificata;
- c) essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 del D. Lgs n. 50/2016 comprovata attraverso la presentazione di dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture realizzati negli ultimi tre esercizi;
- d) essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 comprovata attraverso la presentazione dell'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse. Le imprese istanti dovranno altresì indicare il numero medio annuo dei dipendenti e dei tecnici di cui si siano avvalse negli ultimi tre anni;
- e) operare in ottemperanza a determinate norme di garanzia della qualità così come previsto dall'art. 83 del D. lgs n. 50/2016;
- f) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla vigente normativa in materia;
- g) essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- h) essere in regola con l'emissione della fattura in modalità elettronica.

**Art. 8 – Struttura dell'Elenco degli Operatori Economici e categorie**

1. L'Elenco è strutturato in sezioni suddivise in categorie merceologiche identificate per descrizione del prodotto/servizio.
2. La prima sezione dell'Elenco relativa a **FORNITORI DI BENI**, è suddivisa nelle seguenti categorie:
  - a. Materiali di edilizia in genere e ferramenta;
  - b. Cartoleria, cancelleria, registri, stampati ed articoli per uffici;
  - c. Tipografia e stampa;
  - d. Hardware e software e materiale di consumo informatico;
  - e. Libri e pubblicazioni di carattere didattico;
  - f. Articoli sanitari e produttivi per pulizia (detergenti, disinfettanti, ecc.)
  - g. Arredi e attrezzature d'ufficio;
  - h. Attrezzature e materiale didattico.
3. La seconda sezione dell'Elenco relativa ai **FORNITORI DI SERVIZI**, è suddivisa nelle seguenti categorie:
  - a. servizi organizzazione visite-viaggi di istruzione/stage – agenzia di viaggi;
  - b. servizi di noleggio pullman con conducente;
  - c. servizi e lavori di manutenzione ricadenti nel settore edilizio;
  - d. servizi e lavori di manutenzione impiantistica elettrica;
  - e. servizi e lavori di manutenzione impiantistica idraulica;
  - f. servizi e lavori di manutenzione per opere di falegnameria;
  - g. servizi e lavori di manutenzione per opere in ferro;
  - h. servizi e lavori di manutenzione per opere di tinteggiatura;
  - i. servizi di noleggio, assistenza e manutenzione attrezzature informatiche e software;
  - l. servizi di noleggio, assistenza e manutenzione fotocopiatori e attrezzature d'ufficio;
  - m. servizi sicurezza e privacy;
  - n. servizi allestimento e/o noleggio impianti per manifestazioni e spettacoli;
  - o. servizi video e fotografici;
  - p. servizi bancari e assicurativi.

4. L'elenco delle categorie precedenti può essere integrato con atto motivato del Dirigente scolastico ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

**Art. 9 – Modalità d'iscrizione all'Elenco**

1. Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Elenco di cui al presente Regolamento devono far pervenire apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, utilizzando, a pena di esclusione, il modello allegato al presente regolamento entro e non oltre il 10 marzo di ciascun anno.

Al suddetto modulo di iscrizione dovranno essere allegati, pena l'esclusione: Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o Dichiarazione sostitutiva di certificazione e fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.

2. La domanda d'iscrizione dovrà essere indirizzata l'Istituto Comprensivo “Vallelunga-Marianopoli”, via Agrigento, c.da Piante, snc, 93010 Vallelunga Pratameno (Cl) e dovrà riportare la dicitura a fronte della busta "Iscrizione Elenco Operatori Economici”, oppure dovrà pervenire tramite posta certificata all'indirizzo clic80400g@pec.istruzione.it

3. I soggetti chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi.

**Art. 10 – Iscrizione all'Elenco**

1. L'esame delle domande d'iscrizione all'Elenco nonché l'accertamento di idoneità per l'iscrizione dei soggetti richiedenti all'Elenco Fornitori è effettuata da una Commissione tecnica designata dal Dirigente scolastico o dalla Giunta Esecutiva.

2. Il Dirigente scolastico dispone l'iscrizione delle ditte ritenute idonee nell'Elenco e motiva le ragioni che hanno portato all'esclusione, eventuale, delle altre.

3. L'ordine d'iscrizione è stabilito in funzione del protocollo di ricezione delle domande prodotte dalle ditte.

4. Qualora la domanda sia accoglibile, ma non completa, è facoltà dell'Istituzione scolastica richiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto all'istanza e/o ai documenti presentati; nella richiesta di integrazione della documentazione l'Istituzione scolastica indicherà i tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

Tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del presente regolamento, dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni qui contenute e nuovamente inoltrate.

**Art. 11 – Causa di mancata iscrizione**

Sono causa di mancata iscrizione all'Elenco:

- a) la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta;
- b) l'accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi relazione all'esigenze dell'Ente;
- c) il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici;
- d) aver avuto rapporti con questa Istituzione scolastica che non sono stati ritenuti idonei o soddisfacenti o non corrispondenti a quanto richiesto.

**Art. 12 – Pubblicazione**

1. L'Elenco, divenuta esecutiva la deliberazione di cui all'art. 10, è pubblicato all'Albo on line sul sito istituzionale della scuola.

**Art. 13 – Utilizzazione dell'Elenco**

1. L'Elenco viene utilizzato in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli e con le modalità operative di cui ai seguenti commi.

2. Con riferimento a ciascuna categoria l'Istituto provvederà alla consultazione di almeno tre o cinque operatori economici, a seconda dell'importo di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli operatori da invitare a gara potranno essere individuati anche tramite sorteggio pubblico.

3. L'Istituto non ha l'obbligo di invitare tutte le imprese iscritte all'elenco, né deve fornire adeguata motivazione del mancato invito.

**Art. 14 – Sospensione**

1. L'Efficacia dell'iscrizione all'Elenco può essere sospesa dal Dirigente scolastico con proprio atto qualora a carico della Ditta si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati nel successivo art. 15 a carico del titolare, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in ogni altro tipo di società;
- c) la ditta abbia dimostrato negligenza nella esecuzione delle forniture;
- d) la ditta abbia commesso violazioni di particolare rilevanza alle leggi o ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

**Art. 15 – Cancellazione**

1. Sono cancellate dall'Elenco con provvedimento del Dirigente scolastico le Ditte per le quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi;
  - b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione della ditta all'Elenco;
  - c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
  - d) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 7 del presente regolamento;
  - e) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
  - f) qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
  - g) mancata risposta, per due volte, all'interpello della scuola in ordine a richieste di offerta, intendendo per mancata risposta il silenzio all'invito scritto. La ditta potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta ma saranno considerati utili per una sola volta ai fini della conservazione dell'iscrizione della Ditta all'Elenco;
  - h) richiesta di cancellazione dall'Elenco avanzata dalla ditta iscritta.
2. Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione.

**Art. 16 – Procedura sanzionatoria ed effetti**

1. I provvedimenti di cui agli artt. 14 e 15 dovranno essere preceduti dalla comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.

2. Gli operatori economici cancellati dall'Elenco non vi potranno essere reinseriti prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del relativo provvedimento di cancellazione.

**Art. 17 – Obblighi per gli Operatori economici**

Gli operatori economici iscritti all'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni dei loro requisiti, organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione.

**Art. 18 – Validità**

1. L'Elenco degli Operatori Economici sarà istituito a partire dal 01/04/2019 e sarà rinnovato con cadenza annuale.

2. Per i soggetti regolarmente iscritti, non è necessario riproporre annualmente la propria iscrizione.

**Art. 19 – Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento può essere integrato e modificato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Istituto. Le delibere che integrano o modificano il presente Regolamento costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni delle leggi in materia.
3. Esso rimarrà in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio.

**Art. 20 – Pubblicità**

Il presente regolamento viene reso pubblico attraverso l'affissione permanente all'Albo on line, nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti” sul sito web dell'istituzione scolastica [www.comprensivovallleungamarianopoli.gov.it](http://www.comprensivovallleungamarianopoli.gov.it)